

1. Organizzazione della valutazione

- ✓ Quali sono le professionalità necessarie allo svolgimento della valutazione e, quindi, da coinvolgere nel del gruppo di lavoro ?
- ✓ E' opportuno il coinvolgimento di enti e istituzioni esterne all'amministrazione?
- ✓ Può essere utile richiedere un supporto metodologico al DAGL?

2. Consultazioni

Le consultazioni sono un'attività indispensabile e trasversale all'interno processo di analisi di impatto, che non è, quindi, possibile collocare in una specifica fase. Definita una strategia di consultazione, l'amministrazione decide, alla luce delle caratteristiche dell'intervento, quali e quante consultazioni svolgere. Le principali domande da porsi sono le seguenti:

- ✓ Quali sono i principali soggetti pubblici e privati coinvolti direttamente o indirettamente dall'intervento normativo?
- ✓ Quali sono le principali informazioni, osservazioni, opinioni che è necessario acquisire ai fini dell'analisi di impatto?
- ✓ Quali sono le modalità più adeguate di consultazione, tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari, delle informazioni da acquisire e dei tempi a disposizione?
- ✓ Quali sono le capacità cognitive e le risorse informative dei soggetti da consultare? Quali tecniche di consultazione sono più adeguate alla luce di tali caratteristiche?

! Nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali, né l'attività di concertazione svolta tra le amministrazioni proponenti, né i pareri degli uffici interni alle stesse.

3. Contesto e problemi

- ✓ In quale contesto si colloca l'iniziativa di regolazione?
- ✓ Quali sono i problemi da risolvere? Quali sono le criticità che i destinatari della regolazione devono affrontare nella situazione attuale?
- ✓ I provvedimenti già in vigore intervengono su tali problemi?
- ✓ Quali e quanti sono i destinatari, pubblici e privati, dell'intervento?
- ✓ Quali sono, in conclusione, le motivazioni di natura giuridica, amministrativa, economica e sociale per cui si ritiene necessario un intervento normativo?

! In questa fase, oltre a considerare le eventuali esigenze giuridiche alla base del provvedimento (ad esempio, la necessità di dare attuazione a una delega legislativa, di recepire una direttiva europea, ecc.), occorre concentrare l'analisi sulle motivazioni di



tipo economico e sociale dell'intervento, con particolare attenzione al punto di vista dei destinatari.

- ! In questa fase è fondamentale il ricorso a **evidenze di tipo quantitativo** che consentano di valutare la **dimensione dei problemi** che si intendono risolvere e che costituiscono la base empirica delle fasi successive dell'analisi. Particolarmente utile, in questo senso, risulta la quantificazione delle principali categorie di soggetti interessati.
- ! Nel riportare dati quantitativi, è sempre necessario indicare le **fonti informative** utilizzate.
- ! La descrizione delle motivazioni dell'intervento è necessaria anche in caso di recepimento di direttive europee o di attuazione di deleghe legislative.

4. Obiettivi e indicatori

Obiettivi

- ✓ Quali sono gli obiettivi generali che l'intervento intende contribuire a raggiungere?
- ✓ Quali sono gli obiettivi specifici che si vogliono realizzare?

- ! In questa fase devono essere definiti gli **scopi dell'intervento**, non le azioni che l'amministrazione ha ipotizzato di intraprendere (ossia le opzioni di intervento). Inoltre, gli obiettivi non devono essere confusi con i problemi da risolvere, anche se è fondamentale che siano ad essi logicamente collegati.
- ! Gli **obiettivi generali** riguardano finalità strategiche e comuni a più interventi normativi (ad esempio, riduzione dell'inquinamento; aumento dell'occupazione; ecc.); gli **obiettivi specifici** sono strumentali rispetto al raggiungimento di quelli generali e si riferiscono in maniera diretta all'intervento che si sta elaborando (ad esempio: "aumento dimensionale delle imprese del settore X"; "semplificazione delle procedure Y"; "riduzione del fenomeno Z").

Indicatori

- ✓ Quali grandezze consentiranno di verificare, una volta attuato l'intervento, il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici?

- ! Gli indicatori sono le variabili sulla base delle quali sarà possibile valutare l'efficacia dell'intervento. Essi non vanno confusi con i fenomeni da verificare (ad esempio, non è un indicatore la "verifica dell'intervento"), né con gli strumenti di verifica delle azioni previste (ad esempio, non è un indicatore il "monitoraggio delle azioni XY"). Laddove possibile, è opportuno utilizzare variabili di tipo quantitativo; è tuttavia possibile ricorrere anche a variabili qualitative (ossia del tipo "alto/medio/basso"; ad esempio: "grado di soddisfazione prevalente presso gli utenti del servizio X").
- ! Gli indicatori devono essere **riferiti agli obiettivi specifici** dell'intervento (riprendendo gli esempi illustrati nel box precedente: "numero di addetti assunti in un dato lasso di tempo da parte delle imprese del settore X"; "tempi/costi associati alle procedure Y"; "percentuale di individui che si trovano nella situazione Z").
- ! Laddove possibile, va evidenziato il valore assunto allo stato attuale e fissato il valore che



si intende realizzare entro un **lasso di tempo predeterminato** (valore di riferimento).

5. Opzioni

Opzione zero

- ✓ L'opzione zero, che consiste nel lasciare inalterato l'assetto normativo vigente, consente di raggiungere gli obiettivi perseguiti?

! Anche se dal punto di vista normativo l'opzione zero non può essere praticata, è fondamentale illustrare le conseguenze che deriverebbero qualora non vi fosse alcuna variazione rispetto alla situazione preesistente, in quanto la valutazione delle opzioni alternative si fonda esclusivamente sugli impatti (positivi o negativi) aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento).

Opzioni alternative

- ✓ Quali tipologie di intervento, diverse dall'opzione zero, potrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi perseguiti?
- ✓ Quali sono i principali contenuti delle opzioni di intervento individuate?

! Le opzioni non attengono alla tipologia di provvedimento utilizzata (DPR, DDL, ecc.), ma si riferiscono ai possibili **contenuti dell'intervento**, ossia alle alternative tecniche ipotizzate dall'amministrazione per la risoluzione delle criticità rilevate.

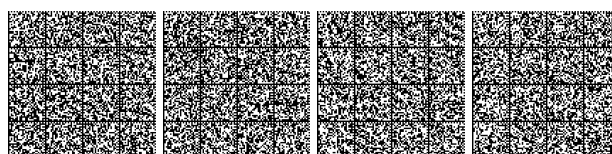
! Nella elaborazione delle opzioni è sempre opportuno tenere conto di eventuali **distorsioni cognitive** dei destinatari della regolazione, ad esempio: gli individui possono essere influenzati dal modo in cui un determinato problema viene loro esposto o sono loro presentate una serie di alternative; tendono a sottovalutare le conseguenze negative di azioni che producono un effetto positivo nell'immediato, ecc.

! Nel caso di interventi di trasposizione di normative sovranazionali, tra le opzioni va sempre considerata quella che permette di rispettare il **livello minimo di regolazione europea**.

! In caso di interventi complessi che disciplinano più temi, materie o settori, è necessario considerare separatamente **alternative d'intervento per ciascun aspetto che si intende regolare**.

Valutazione preliminare

- ✓ Alla luce delle condizioni necessarie alla loro realizzazione (quali, ad esempio, le risorse umane, finanziarie, organizzative a disposizione delle amministrazioni, oppure le caratteristiche e le risorse dei destinatari), quali opzioni, tra quelle considerate, sono concretamente attuabili?
- ✓ Qual è l'efficacia attesa delle opzioni considerate rispetto agli obiettivi perseguiti?

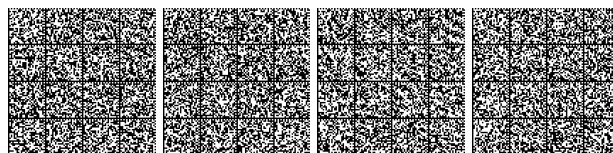


6. Comparazione delle opzioni

- ✓ In caso di mantenimento dello *status quo*, cosa si prevede che potrebbe accadere? In particolare, quali effetti produrrebbe l'attuale regolazione (o l'attuale assenza di regolazione) sui destinatari?
- ✓ Quali sono i principali impatti di natura economica, sociale, ambientale e territoriale di ogni opzione attuabile distinti per categorie di destinatari (pubblici e privati)?
- ✓ In particolare: quali costi diretti (fiscali, di adeguamento o amministrativi) e indiretti (quali, ad esempio, quelli legati alla disponibilità dei fattori produttivi, ai tempi di attesa, ecc.) sono introdotti a carico di ciascuna categoria di destinatari privati? Di quali benefici tangibili e intangibili potranno invece giovare?
- ✓ Le opzioni incidono sulla capacità di innovare nel settore pubblico e in quello privato? In particolare, facilitano o ostacolano l'introduzione e la diffusione di nuove tecnologie, prodotti e servizi?
- ✓ Qual è l'impatto organizzativo e di risorse previsto sulla pubblica amministrazione?
- ✓ In che modo tali effetti si distribuiranno nel corso del tempo?

- ! L'analisi dell'impatto è di tipo **differenziale**: vanno considerati gli effetti che non si verificherebbero se la regolazione rimanesse immutata (ossia nell'opzione zero, che costituisce la baseline dell'analisi).
- ! Qualora l'intervento comporti costi o benefici non riferibili a specifiche categorie di soggetti (come, ad esempio, quelli di natura ambientale), tra i destinatari dell'intervento va considerata anche la **collettività** nel suo complesso.
- ! Al fine di valutare la sostenibilità delle opzioni, è importante considerare attentamente se l'opzione produrrà costi (di tipo finanziario, organizzativo, amministrativo) per la pubblica amministrazione, considerati i diversi livelli di governo.
- ! Per valutare l'impatto delle opzioni è necessario chiedersi quali sono gli effetti previsti per ciascuna categoria di destinatari. A questa valutazione di tipo qualitativo deve aggiungersi una **stima quantitativa** dei costi e benefici attesi, ogni volta che ciò sia possibile e rilevante (e quindi soprattutto in riferimento agli effetti particolarmente significativi e da cui dipende in misura maggiore l'impatto complessivo dell'intervento). Se non si dispone di stime puntuali, per i principali effetti attesi è opportuno fare ricorso almeno dei range di valori. Inoltre, se non si dispone di dati sul numero di destinatari (per cui non è possibile fornire stime relative agli effetti complessivi), è comunque importante utilizzare stime relative ai costi e ai benefici unitari, ovvero ai costi e ai benefici per un "destinatario tipo" (ad esempio, "un'impresa di una determinata dimensione e operante in uno specifico settore, in ragione dell'ottemperanza alla regola, sostiene x costi all'anno").
- ! In ogni caso, il grado di approfondimento dell'analisi delle opzioni e dei relativi effetti deve essere **proporzionato** rispetto alla portata dell'intervento, all'importanza dei problemi affrontati e alla dimensione degli impatti attesi.

Impatti specifici



*La valutazione degli impatti specifici va svolta **separatamente per ciascuna opzione attuabile soltanto nel caso in cui queste differiscano** in relazione allo specifico profilo considerato (ossia l'impatto sulle PMI, gli oneri amministrativi introdotti o eliminati, ecc.).*

*In ogni caso, gli **impatti specifici vanno valutati soltanto se rilevanti** per l'intervento di regolazione oggetto di analisi. La rilevanza degli impatti specifici può essere verificata mediante il ricorso alle domande-filtro illustrate di seguito.*

A. Effetti sulle PMI

Domanda filtro

- *Le opzioni considerate impongono costi alle imprese?*



Se sì:

- ✓ Quali sono i principali effetti (positivi e negativi) delle opzioni considerate sulle PMI? Quali, in particolare, quelli sulle microimprese? Gli effetti negativi sono giustificati alla luce di quelli positivi?
- ✓ Quali costi diretti (fiscali, di adeguamento o amministrativi) e indiretti (quali, ad esempio, quelli legati alla disponibilità dei fattori produttivi) sono introdotti a carico delle PMI? Tali costi sono proporzionati a quelli imposti alle grandi imprese (in relazione al numero di addetti, al fatturato, ecc.)?

! L'esigenza di valutazioni specifiche per le PMI (e in modo particolare per le microimprese) deriva dal fatto che queste possono risentire dei costi regolatori in misura più rilevante rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, in quanto non godono di altrettante economie di scala e - soprattutto nel caso di imprese di minori dimensioni - non dispongono di personale specializzato da dedicare a tali attività, né di paragonabile capacità finanziaria.

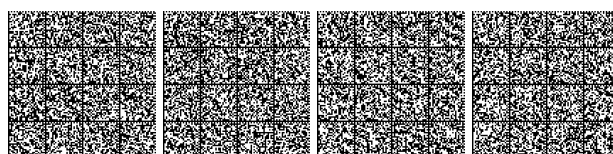
! Questa analisi costituisce il "Test PMI" previsto dallo *Small Business Act*¹⁰.

B. Oneri informativi

Domande filtro

- *Le opzioni considerate introducono obblighi informativi in capo a cittadini e/o imprese?*
- *Le opzioni considerate eliminano o modificano obblighi informativi pre-esistenti, aumentando/riducendo la platea di soggetti obbligati, la quantità di informazioni da produrre o la loro frequenza?*

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 "Think Small First - A "Small Business Act" for Europe", COM(2008) 394 def. Lo EU SBA è stato recepito con lo Statuto delle Imprese (Legge 11 novembre 2011, n. 180 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265)





Se si ad almeno una domanda:

- ✓ Quali sono gli oneri introdotti o eliminati a carico dei cittadini e/o delle imprese?

- ! Sono **obblighi informativi** quelli che impongono ai cittadini o alle imprese di produrre e trasmettere alla pubblica amministrazione (o conservare per eventuali controlli) informazioni su di sé o sulla propria attività (istanze, comunicazioni, notifiche, registri, ecc.), anche nel caso di provvedimenti che generino benefici per i destinatari (come, ad esempio, nel caso di domande di sussidio).
- ! Gli oneri informativi introdotti ed eliminati devono essere **sempre identificati e quantificati**. I criteri per effettuare le stime sono illustrati nel DPCM 25 gennaio 2013. Tali stime sono utilizzate per la redazione del bilancio annuale degli oneri introdotti ed eliminati (art. 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180).

C. Effetti sulla concorrenza

Domande filtro

- Si introducono limiti al numero e alla varietà delle imprese che offrono un determinato bene o servizio?
- Si riducono gli incentivi delle imprese a competere?
- Si limitano le possibilità di scelta dei consumatori?



Se si ad almeno una domanda:

Le opzioni considerate:

- ✓ Introducono, direttamente o indirettamente, limiti al numero o alle tipologie dei fornitori?
- ✓ Riducono la capacità concorrenziale dei fornitori, limitando la loro capacità di fissare i prezzi, di pubblicizzare o commercializzare i propri beni o servizi?
- ✓ Avvantaggiano determinati operatori mediante la fissazione di criteri di qualità del prodotto o la modifica dei costi di produzione?
- ✓ Riducono gli incentivi a competere in maniera vigorosa, richiedendo o incoraggiando la diffusione di informazioni sulla produzione, sui prezzi, sulle vendite o sui costi di produzione?
- ✓ Determinano una restrizione delle scelte del consumatore, aumentando i costi espliciti o impliciti del trasferimento da un fornitore a un altro o modificando le informazioni utili a effettuare scelte di acquisto?

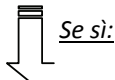
- ! Ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche è previsto il parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Domande filtro



▪ *L'intervento di regolazione discende da una norma europea?*



Se sì:

- ✓ Le opzioni considerate introducono o mantengono oneri o obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea?
- ✓ Le opzioni considerate estendono l'ambito soggettivo di applicazione rispetto a quello previsto dalle norme europee?
- ✓ Le opzioni considerate introducono o mantengono sanzioni o procedure ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme europee?

In caso di risposta affermativa ad almeno uno dei quesiti precedenti:

- ✓ Quali benefici derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e lo giustificano?

- ! In base all'art. 14, comma 24-ter, Legge 28 novembre 2005, n. 246, costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi:

 - a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
 - b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive;
 - c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

7. Opzione preferita e relativa attuazione

Opzione preferita

- ✓ Tenuto conto delle evidenze raccolte nel corso dell'analisi di impatto, inclusa la fase di consultazione, quale tra le opzioni considerate si ritiene preferibile? Per quali motivazioni?

Modalità di l'attuazione

- ✓ Quali sono le attività necessarie a garantire la concreta attuazione dell'opzione preferita?
- ✓ Quali soggetti (e con quali modalità) dovranno svolgerle?
- ✓ Quali sono i tempi previsti per svolgere tali attività?

Monitoraggio e valutazione

- ✓ Come sarà effettuato e da chi sarà realizzato il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento?
- ✓ Quali indicatori saranno utilizzati per verificare il grado di attuazione dell'intervento (c.d. "indicatori procedurali")?
- ✓ Sulla base di quali aspetti sarà possibile una valutazione complessiva dell'intervento una volta attuato? In particolare: su quali impatti c'è maggiore incertezza? quali sono i rischi da tenere sotto controllo?

